



COMUNE DI MALLARE
PROV. DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA CONCESSIONE IN
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
MALLARE**

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale
n.24 del 23/07/2019*

Indice

Parte prima – Principi e disposizioni comuni

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità

Art. 2 – Classificazione e modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 3 – Funzioni di programmazione e controllo

Art. 4 – Competenza degli organi comunali

Parte seconda – Concessione in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica – Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione

Art. 5 – Soggetti a cui può essere affidata la concessione in uso

Art. 6 – Fasi delle procedure di concessione in uso

Art. 7 – Criteri di valutazione delle offerte

Art. 8 – Durata della concessione in uso

Art. 9 – Canone e oneri diversi a carico del soggetto titolare della concessione in uso

Parte terza – Affidamento in gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica – Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione

Art. 10 – Soggetti a cui può essere affidata la gestione di impianti sportivi

Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento della gestione

Art. 12 – Criteri di valutazione delle offerte

Art. 13 – Durata della gestione

Art. 14 – Canone e oneri diversi a carico del soggetto titolare della concessione in gestione

Parte quarta – Disposizioni comuni alle ipotesi di concessione in uso ovvero di affidamento della gestione di impianti sportivi comunali – Obbligazioni del concessionario / gestore.

Art. 15 – Concessione di impianti sportivi per esigenze temporanee

Art. 16 – Rapporti con Istituti scolastici

Art. 17 – Obblighi del concessionario/gestore

Art. 18 – Installazione di particolari impianti od attrezzi

Art. 19 – Deposito di oggetti negli impianti

Art. 20 – Condizioni dell'impianto

Parte quinta – Parte quinta – Risoluzione, decadenza e revoca della concessione amministrativa.

Art. 21 – Decadenza

Art. 22 – Revoca

Parte sesta – Norme finali e transitorie

Art. 23 – Norme finali e transitorie

Note a margine

Parte prima – Principi e disposizioni comuni.

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e finalità.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a terzi dei servizi socio ricreativi e sportivi e la conseguente gestione degli Impianti sportivi comunali di Mallare come individuati all'art. 2 del presente Regolamento (in seguito affidamento della gestione) e dell'uso degli impianti sportivi (in seguito concessione in uso), al fine di promuovere il soddisfacimento di interessi generali della collettività consistenti nella conservazione e nel miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche degli individui, nella loro educazione motoria e nella loro socializzazione, valori di riferimento per la società, la promozione del territorio e nel rilancio delle attività turistiche che trovano quale punto di attrazione l'attività sportiva praticata ai vari livelli.

2. Il Comune di Mallare concorre anche mediante contribuzione, alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi; dando piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento l'impianto adibito a gioco di calcio con annessi spogliatoi e zona circostante e il Palazzetto dello Sport, così come individuati nell'allegata planimetria sub lett. A).

4. L'utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantito a tutti i cittadini, da parte dei soggetti affidatari del servizio e concessionari degli impianti.

5. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le Società Sportive, le Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e tutte le Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative, ludiche, nonché sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Art. 2 – Classificazione e modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **Impianti sportivi senza rilevanza economica** – Concessione dell'uso da affidarsi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.

Tali impianti o loro porzione sono quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili, o comunque sono produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione. Tali impianti individuati a margine del presente regolamento, sono utilizzati ed affidati prevalentemente a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.

- b. **Impianti sportivi aventi rilevanza economica**–Concessione di gestione da affidarsi a seguito di gara pubblica e/o gara uffiosa a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria.

Tali impianti o loro porzione sono quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono idonei a produrre utili, e sono affidati a seguito di gara pubblica e/o gara uffiosa a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria. Tali impianti individuati a margine del presente regolamento, sono utilizzati quali beni strumentali per l'erogazione del servizio, da parte del gestore affidatario, a favore della collettività, mediante le forme previste dallo statuto del gestore stesso e le modalità previste nel contratto stipulato con il Comune.

- c. **Contratto**: il disciplinare che regolamenta i rapporti tra il Comune ed il concessionario dell'uso, ovvero l'affidatario della gestione del servizio, in ordine alle modalità ed alle condizioni di svolgimento delle attività concordate, nonché di utilizzo dell'impianto sportivo;

d. **Concessionario:** si intende sia il soggetto che diventa concessionario dell'uso di un impianto in base alle procedure di cui alla Parte Seconda, sia il soggetto che diventa affidatario della gestione in base alle procedure di cui alla Parte Terza del presente regolamento.

Art. 3 – Funzioni di programmazione e controllo.

1. Il Comune esercita funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche, nonché funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene e di corretta esecuzione degli adempimenti dei gestori derivanti dalla concessione d'uso ovvero dal contratto di servizio.
2. Il Comune vigila sull'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature ed accessori, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché a tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
3. Ai fini di cui sopra, i concessionari si intendono espressamente obbligati a fornire agli uffici comunali, incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione, come espressamente previsto nella concessione d'uso ovvero nel contratto di servizio.
4. L'opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo nella gestione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari, fatto salvo l'obbligo di comunicare formalmente al concessionario le eventuali irregolarità o inadempienze contrattuali accertate, in ordine alla gestione.
5. In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore diritto che possa competere al Comune e l'adozione dei conseguenti atti, i concessionari e chiunque altro, a termini del presente regolamento, sia ammesso a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente a quanto indicato dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà del Comune.

Art. 4 – Competenza degli organi comunali.

1. Spetta al comune proprietario dell'impianto la predisposizione:
 - dei bandi di gara e la cura delle procedure per l'affidamento in gestione di impianti con rilevanza economica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - degli atti di affidamento in uso di impianti o loro porzione senza rilevanza economica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento

Parte seconda –Concessione in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica - requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.

Art. 5 –Soggetti a cui può essere affidata la concessione in uso degli impianti privi di rilevanza economica –.

1. In virtù di quanto stabilito dall'art. 20 del "T.U. Della normativa in materia di sport", legge Regione Liguria 07 ottobre 2009 n. 40, i soggetti cui concedere in uso gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono individuati a seguito di ricognizione tra società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è assentito mediante una concessione amministrativa che può essere riconosciuta a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive:
3. Le modalità di esercizio dell'uso dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica sono regolamentate da apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario, in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali.

4. Nel medesimo atto di approvazione del contratto la Giunta Comunale può riconoscere alla Società che gestisce gli impianti privi di rilevanza economica un contributo economico nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio annuale e/o pluriennale.

Art. 6 – Fasi delle procedure di concessione in uso.

1. Gli impianti privi di rilevanza economica vengono affidati con i criteri di cui al successivo art. 7.
2. Prima dell'affidamento definitivo della concessione in uso di un impianto sportivo si svolgerà una ricognizione dei soggetti interessati tra le società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive che dovranno manifestare la propria disponibilità.
3. L'aggiudicazione definitiva viene disposta con determina del responsabile del servizio competente sulla base dei criteri fissati dall'Amministrazione Comunale, diventa immediatamente efficace e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dal presente regolamento e dalle leggi in materia, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima del decorso del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'aggiudicatario può, mediante raccomandata, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.
4. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata ed è assoggettato alle norme fiscali vigenti in materia di gestione e/o uso di impianti sportivi.
5. Il Comune di Mallare al fine di incentivare e promuovere attività sportive, ricreative, turistiche ecc. può chiedere con comunicazione scritta con un congruo anticipo (non meno di giorni 10) al Concessionario in uso, che la porzione di impianto, spogliatoi, sala preparazione, siano messi a disposizione di soggetti terzi nei modi e nei tempi che il comune riterrà più opportuno, fatto salvo il rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute dal concessionario per l'utilizzo dell'impianto.
Tale facoltà dell'Amministrazione costituisce obbligo per il concessionario che dovrà ottemperare senza indugio.
6. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento della gestione e/o uso degli impianti sportivi è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle offerte per gli impianti privi di rilevanza economica .

1. I criteri di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sono stabiliti nella singola procedura secondo quanto indicato dalla Legge Regionale n°40 del 07 ottobre 2009, tra i seguenti:
 - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
 - c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - d) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
 - e) livello di attività svolta;
 - f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
2. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che risultino essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o rappresentativi, in doping sportivo, abusi su minori ed altre gravi violazioni previste dalla disciplina sportiva.

Art. 8 – Durata della concessione in uso.

1. La concessione avrà durata non superiore a **5 anni**. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.
2. Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, richiesti e preventivamente, definiti congrui ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza del contratto, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio e i costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, lo stesso potrà richiedere un

prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4.

3. *Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere altresì riconosciuto su richiesta circostanziata e motivata, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'assegnazione, mediante adozione di un provvedimento amministrativo.*
4. *In ogni caso, il contratto non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 10.*

Art. 9 – Canone e oneri diversi a carico del soggetto titolare della concessione in uso.

1. *Per gli impianti o loro porzione viene stabilito un canone annuo rapportato al rimborso delle spese generali e fissato con il presente regolamento nelle disposizioni finali.*
2. *Il canone annuale dovrà essere annualmente aggiornato sulla base intera dei parametri ISTAT nella misura del 100% di tale incremento*
3. *Per oneri diversi a carico del titolare della concessione in uso si intendono tutti i costi da sostenere per l'utilizzo, quali, a titolo esplicativo, utenze, forniture di energia elettrica, gas, servizio acquedotto, oneri per manutenzione ordinaria, pulizie e tenuta dei locali e degli impianti.*

Parte terza – Concessione di gestione impianti sportivi aventi rilevanza economica - Requisiti di ammissibilità e criteri di aggiudicazione.

Art. 10 – Soggetti a cui può essere affidata la gestione di impianti sportivi.

1. *In virtù di quanto stabilito dall'art. 20 del "T.U. della normativa in materia di sport", Legge Regione Liguria 07.10.2009 n. 40, i soggetti cui affidare la gestione di impianti sportivi aventi rilevanza economica sono individuati mediante gara pubblica e/o gara ufficiosa a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.*
2. *La gestione degli impianti sportivi comunali è rilasciata attraverso una concessione amministrativa che può essere riconosciuta, in via preferenziale, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1.*
3. *Le modalità di esercizio delle attività di gestione degli impianti sportivi aventi rilevanza economica sono regolamentate da apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia dell'uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali del comune.*

Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento della gestione.

1. *I Criteri e gli indirizzi per l'affidamento della concessione per la gestione degli impianti di che trattasi sono indicati nel successivo articolo 12.*
2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento della gestione di un impianto sportivo, il Responsabile del Servizio tecnico competente assume la determinazione a contrarre, conformemente al presente regolamento, individuando i requisiti di ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione del contraente e delle offerte. Per partecipare alla gara deve essere disposta anche la presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa.*
3. *Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo articolo. Al termine della procedura può essere dichiarata l'aggiudicazione definitiva a favore del miglior offerente.*
4. *L'aggiudicazione definitiva viene adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara, e autocertificati dal concorrente.*

5. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dal presente regolamento e dalle leggi in materia, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni e comunque non prima del decorso del termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, salvo diverso termine previsto nel bando. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'aggiudicatario può, mediante raccomandata al Responsabile di servizio competente, sciogliersi da ogni vincolo. In tal caso, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo. Per motivi di pubblico interesse è possibile dare immediata attuazione all'affidamento della concessione di gestione anche prima della stipula del contratto al fine di permettere l'immediato avvio dell'attività
6. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata ed è assoggettato alle norme fiscali vigenti in materia di concessione di servizi.
7. Il Comune di Mallare al fine di incentivare e promuovere attività sportive, ricreative, turistiche ecc. può chiedere con comunicazione scritta con un congruo anticipo (non meno di giorni 10) al Concessionario titolare della gestione che l'impianto sia messo a disposizione di soggetti terzi nei modi e nei tempi che il comune riterrà più opportuno, fatto salvo il rimborso di tutte le spese eventualmente sostenute dal concessionario per l'utilizzo dell'impianto.
Tale facoltà dell'Amministrazione costituisce obbligo per il concessionario che dovrà ottemperare senza indugio.
8. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento della gestione e/o uso degli impianti sportivi è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 12 – Criteri di valutazione delle offerte.

1. I criteri di valutazione dell'offerta per l'affidamento della gestione di impianti sportivi, sono stabiliti nella singola procedura secondo quanto indicato dalla Legge Regionale n°40 del 07 ottobre 2009, tra i seguenti:
 - a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
 - b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
 - c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
 - d) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
 - e) livello di attività svolta;
 - f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
 - g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
2. Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, l'ente individua i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate:
 - a) progetto di utilizzo;
 - b) offerta economica;
 - c) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
 - d) la previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto dell'ambiente.
3. L'ente si riserva di individuare eventualmente altresì ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 2, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti individuati, di cui ai commi 2 e 3, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che risultino essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o rappresentativi, in doping sportivo, abusi su minori ed altre gravi violazioni previste dalla disciplina sportiva.

Art. 13 – Durata della gestione.

1. L'affidamento della gestione avrà durata non superiore a cinque. Allo scadere del termine, l'impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

2. Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non possano essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4. In tal caso i costi non ammortizzabili nel periodo di residua durata del contratto, congrui e riferiti ad interventi espressamente approvati dal Comune, saranno sostenuti dal nuovo concessionario, come individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui al presente regolamento.
3. Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento della gestione, mediante adozione di un provvedimento amministrativo, a condizione che gli interventi di manutenzione straordinaria siano stati preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune, in corso di vigenza della concessione, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza, laddove l'immobile sia sottoposto a vincolo secondo le vigenti norme in materia.
4. In ogni caso la convenzione non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 10.
5. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, i relativi costi sostenuti dal concessionario saranno oggetto di ammortamento incidendo sulla durata del rapporto contrattuale. Non si potrà quindi procedere alla compensazione di tali costi con il canone come determinato e contrattualizzato.

Art. 14 – Canone e oneri diversi a carico del soggetto titolare della concessione in gestione.

1. Il concessionario si obbliga a pagare un canone annuale di cui all'offerta economica presentata e a dare piena attuazione all'offerta tecnica.
2. Il canone annuale dovrà essere annualmente aggiornato sulla base intera dei parametri ISTAT nella misura del 100% di tale incremento.

Parte quarta – Disposizioni comuni alle ipotesi di concessione in uso ovvero di affidamento della gestione di impianti sportivi comunali - Obbligazioni del concessionario/gestore.

Art. 15 – Concessioni di impianti sportivi per esigenze temporanee.

1. La Giunta Comunale può deliberare la concessione temporanea gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico. In tal caso, il concessionario si obbliga a mettere a disposizione l'impianto, fatto salvo il diritto al rimborso, a carico dell'utilizzatore temporaneo, delle spese relative ai consumi effettuati da quest'ultimo debitamente documentate e giustificate.
2. Le Federazioni Sportive, le Società Sportive regolarmente federate o aderenti a Enti di promozione sportiva, i Circoli aziendali e altre associazioni e gruppi aventi finalità sociali che richiedono l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali devono indirizzare al Comune domanda scritta nella quale deve essere specificata la disciplina praticata, l'orario ed il giorno in cui intendono utilizzare l'impianto, precisando se l'uso si riferisce ad allenamenti, corsi di avviamento o addestramento alla pratica sportiva.
3. Per le manifestazioni gratuite o a pagamento o per altre necessità emerse nel corso dell'attività, le domande di cui sopra dovranno essere inoltrate al Comune almeno trenta giorni prima delle manifestazioni stesse.

Art. 16 – Rapporti con Istituti scolastici

La concessione d'uso degli impianti può essere altresì accordata, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari antimeridiani, a scuole dell'infanzia e primaria che ne facciano richiesta con le modalità di cui sopra. Tale facoltà è peraltro esercitabile alle condizioni e con le modalità che saranno espressamente concordate con il concessionario in sede di gara o di affidamento definitivo.

Art. 17 – Obblighi del concessionario/gestore.

1. Il concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:

- a) deve gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non può sub-concedere la gestione o l'uso anche parziale degli impianti a terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. E' ammessa, previo accordi con il Comune, la sub-concessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario.
- c) è obbligato ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune.
- d) deve stabilire, anche ai sensi del precedente articolo 20, entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno, i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico ed alle manifestazioni che intende svolgere l'anno successivo e ne da immediata comunicazione al Comune.
- e) risponde verso il Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti a qualsiasi titolo.
- f) risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone, o a beni di proprietà del Comune da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara dal concessionario stesso organizzata.
- g) l'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica le attività sportive e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.
- h) è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Mallare e i suoi obbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, mallevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori;
- i) è espressamente obbligato ad attenersi, ed a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare in ordine alla concessione.
- j) deve vietare l'introduzione, all'interno dell'impianto, di automezzi (eccetto quelli di soccorso e di servizio), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie ed improvvise, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;
- k) deve attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienico – sanitarie vigenti e di sicurezza e prevenzione incendi ;
- l) deve tenere appositi registri indicanti le presenze degli utenti. Tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
- m) deve mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune in forza del regolamento;
- n) deve custodire il complesso sportivo, gli impianti, attrezzature, materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
- o) deve sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro sia necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione ove l'impianto sia in condominio: scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti all'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- p) deve assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
- q) deve assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il concessionario a qualsiasi titolo abbia ad avvalersi. Il Comune resta del tutto estraneo ad

- ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi;*
- r) deve esonerare e manlevare il Comune di Mallare da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto forma oggetto del presente atto;
 - s) deve contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto, specie per gli impianti, le attrezzature ed il materiale, nonché di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice e per massimali di gradimento del Comune;
 - t) deve liquidare le spese relative alla stipula dell'atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte per la durata dello stesso;
 - u) deve rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati ai sensi del precedente art. 3);
 - v) deve essere in regola con il pagamento del canone annuale;
 - w) non deve apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dalla proprietà. Il concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, mallevando il Comune da ogni responsabilità;
 - x) deve applicare le tariffe stabilite annualmente dalla Civica Amministrazione come tetto massimo;
 - y) deve garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
 - z) deve dare attuazione all'offerta tecnica presentata in sede di gara pena revoca della concessione.

Art. 18 – Installazioni di particolari impianti o attrezzi.

1. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti o attrezzi, come per il pugilato (ring), per la lotta (materassini), per la scherma (pedane), per la ginnastica (tappeti ed attrezzi), ecc. il concessionario deve provvedere a sua cura, spesa, rischio e responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.
2. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e immediatamente dopo la manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

Art. 19 – Deposito di oggetti negli impianti.

1. Indumenti ed altro materiale personale non potranno essere depositati o, comunque, lasciati, nei locali dell'impianto sportivo comunale, se non per il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva.
2. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione.
3. Grandi e piccoli attrezzi potranno essere depositati o lasciati in spazi appositi previa autorizzazione della Direzione dell'impianto.
4. Per tale motivo il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che l'inottemperanza a detto obbligo possa avere comunque determinato.
5. Nella struttura tutte le attrezzature, i materiali di vario genere dovranno essere efficienti, funzionali alla pratica sportiva e/o alle finalità della gestione, non potrà essere depositato altro materiale non strettamente necessario, il Comune si riserva di verificare tale condizione chiedendo al concessionario di procedere allo sgombero di quanto non giudicato necessario.

Art. 20 – Condizioni dell'impianto.

La concessione in uso o l'affidamento della gestione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano rimanendo a carico degli utenti, in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.

Parte quinta – Risoluzione, decadenza e revoca della concessione amministrativa.

Art. 21 – Decadenza.

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto o provvedimento che possa al Comune competere anche per risarcimento danni, sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto,
 - b) inosservanza di quanto previsto dal presente regolamento in materia di obblighi di manutenzione a carico del concessionario, nonché inosservanza di quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento in materia di obblighi del concessionario,
 - c) negli altri casi espressamente previsti nel presente regolamento,
 - d) inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
 - e) morosità nel pagamento dei canoni della concessione superiore a tre mensilità,
 - f) indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal concessionario
 - g) esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche dell'impianto ed accessori senza la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale.
 - h) in caso di danni di particolare rilevanza, gravità e colpa all'impianto sportivo, da parte del concessionario o dei suoi utilizzatori.
 - i) gravi violazioni degli obblighi previsti dall'art. 21 del presente regolamento con particolare riferimento a quanto concerne la tutela della sicurezza del lavoro e gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori.
 - j) mancata attuazione in termini sostanziali dell'offerta tecnica parte integrante del contratto di affidamento della concessione di gestione.
 - k) realizzazione di qualunque tipologia di opere non autorizzate.
2. In caso di decadenza, il Concessionario può chiedere, sulla base dei criteri stabiliti al successivo comma 3, il rimborso delle somme investite in manutenzione straordinaria, purché siano state preventivamente autorizzate da parte dell'Amministrazione Comunale sia da un punto di vista patrimoniale sia edilizio e fatti, quindi, salvi i titoli abilitativi eventualmente occorrenti.
3. Il competente ufficio comunale in sede di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, valuta la congruità delle opere sotto il profilo tecnico ed economico stabilendo il periodo necessario per il completo ammortamento dell'investimento effettuato dal Concessionario. Alla scadenza del rapporto e/o al momento della revoca si riconoscerà esclusivamente le eventuali quote annuali rapportate all'investimento da ammortizzare .

Art. 22 – Revoca.

Indipendentemente da quanto esposto negli articoli precedenti, in ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse e/o per motivazioni che l'Amministrazione si riserva di valutare di volta in volta. In tal caso al concessionario è rimborsato il valore delle opere di manutenzione straordinaria eventualmente realizzate a seguito di preventiva autorizzazione dal parte della competente Ufficio Tecnico Comunale, al netto degli ammortamenti.

Parte sesta – Norme finali e transitorie.

Art. 23 – Norme finali e transitorie.

Il presente regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento, esecutivo, del Consiglio comunale.

Gli schemi contrattuali, i modelli di bandi, i modelli di istanza al Comune saranno approvati entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Note a margine

Classificazione, modalità di utilizzo, canoni.

- a) **Impianti sportivi senza rilevanza economica** – Concessione dell'uso da affidarsi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali, con le modalità di cui all'art. .

Tali impianti o loro porzione sono quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili, o comunque sono produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione. Tali impianti individuati a margine del presente regolamento, sono utilizzati ed affidati prevalentemente a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.

Canone annuale stabilito quale rimborso spese generali Euro 200,00 adeguato su base ISTAT (art. 9 del regolamento).

L'uso è altresì subordinato al pagamento spese per il consumo di energia elettrica e il gas dell'impianto di produzione acqua calda e il riscaldamento e acqua potabile.

Nel caso di rapporto non temporaneo le utenze dovranno essere tutte volturate in capo al titolare dell'uso.

Il Comune può concedere un contributo per la gestione dell'impianto.

- b) **Impianti sportivi aventi rilevanza economica** – Concessione di gestione da affidarsi a seguito di gara pubblica e/o gara uffiosa a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria.

Tali impianti o loro porzione sono quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono idonei a produrre utili, e sono affidati a seguito di gara pubblica e/o gara uffiosa a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali e/o soggetti operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico organizzativa ed economico finanziaria. Tali impianti individuati a margine del presente regolamento, sono utilizzati quali beni strumentali per l'erogazione del servizio, da parte del gestore affidatario, a favore della collettività, mediante le forme previste dallo statuto del gestore stesso e le modalità previste nel contratto stipulato con il Comune.

Criteri di valutazione dell'offerta Tecnica .

A seguito di valutazioni di merito circa gli obiettivi e le finalità che l'Amministrazione comunale ritiene prioritari i criteri base di valutazione dell'offerta tecnica, da presentarsi in sede di gara per l'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica sono i seguenti:


- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- e) livello di attività svolta;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

NA DEL RILIEVO Allegato all'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del Territorio di Savona con Mod. 51 Prot. (Mod. 8) n° SV/Al/664/2010 ed utilizzato per la redazione del **Tipo Mappale** per nuova costruzione.


UNE DI MALLARE

glio 14

appali 190-310-311-412-413



PF05/0140/E360 - PF03/0140/E360 = 544.644 mt
PF03/0210/E360 - PF03/0140/E360 = 547.883 mt



Scale 1:2000

